

Il Foglio di Esofirst

Periodico First Cisl dedicato agli Esodati
a cura di Luigi Cacciotti

n. 46

**maggio
2026**

Dichiarazione dei redditi 2025 - 730 2026

Dal 30 aprile al 30 settembre si dovrà presentare la dichiarazione dei redditi del 2025 e quindi è utile ricordare a quali norme fiscali gli “esodati” devono fare riferimento.

Le norme dei fondi per il sostegno del reddito prevedono trattamenti fiscali diversi tra di loro. Alle/agli iscritte/i ai fondi ABI e Federcasse si applica il regime di tassazione separata con la medesima aliquota del TFR e l’assegno percepito non deve essere dichiarato nella denuncia annuale perdendo le detrazioni fiscali per tutto il periodo di permanenza nel fondo. Le/gli esodate/i ex assicurazioni sono soggetti al regime Irpef ordinario e alle addizionali locali, e l’assegno straordinario incassato deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi annuale con la possibilità di godere delle detrazioni d’imposta consentite, mentre per il fondo riscossioni al momento non ci sono esodi in corso. Per questi motivi ci possono essere diverse situazioni.

Per le/gli esodate/i ex assicurazioni che sono soggetti alla tassazione ordinaria non ci sono cambiamenti in merito alla denuncia dei redditi che sarà presentata come di consueto, invece per le banche ordinarie e di credito cooperativo si possono presentare situazioni diverse:

- Le/i lavoratrici/lavoratori che sono andati in esodo il 1° gennaio 2025 hanno percepito solamente l’assegno straordinario certificato dalla CU dell’Inps e quindi, in assenza di altri redditi ordinari, non devono presentare la dichiarazione dei redditi;
- Le/i lavoratrici/lavoratori andate/i in esodo nel corso del 2025 dovranno dichiarare i redditi pagati dall’ex datore di lavoro per il periodo di servizio e certificati dalla CU dell’azienda di provenienza, ma non dovranno dichiarare quelli derivanti dall’assegno straordinario certificati dalla CU dell’Inps per il periodo di esodo 2025 soggetti solo a tassazione separata;
- È importante ricordare che durante il periodo di esodo il sostituto d’imposta dell’esodata/o non sarà più l’ex datore di lavoro ma l’Inps che la/lo prenderà in carico dal momento di iscrizione al Fondo di pertinenza, (verificabile dal Prospetto di Liquidazione mod. Inps TE08) pertanto è opportuno che solo da quella data, ma entro la scadenza del 30 settembre, venga presentata la dichiarazione con l’Istituto come sostituto d’imposta. In caso contrario si dovrà indicare “contribuente senza sostituto”.

Le/i lavoratrici/lavoratori in esodo hanno l’obbligo di dare tempestiva comunicazione all’ex datore di lavoro e all’Inps dello svolgimento di prestazioni di lavoro dipendente o autonomo e dei redditi conseguiti durante il periodo di esodo; pertanto, invitiamo gli eventuali inadempienti a provvedere per evitare la perdita del diritto all’assegno e della contribuzione con la restituzione delle somme erogate.

Invitiamo le/i iscritte/i a rivolgersi ai centri Caf Cisl dove riceveranno adeguata assistenza fiscale e potranno effettuare la denuncia dei redditi gratuitamente, mentre i congiunti potranno godere di tariffe scontate.